

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 105/46/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una verifica nei confronti della soc. NISCO srl, grossista di capi di abbigliamento di fabbricazione cinese, l'Ufficio accertava, sulla scorta di una ritenuta contabilità parallela, che il contribuente Da. Ch., aveva percepito compensi non dichiarati per euro 66.255,44; l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6- pertanto emetteva avviso di accertamento, per l'anno 2002, rilevando anche, in base all'anagrafe tributaria, l'omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente per euro 95.811,00 nonché redditi di collaborazione coordinata e continuativa per euro 100.498,00, il tutto non dichiarato in quanto il contribuente, per l'anno in questione, non aveva presentato dichiarazione dei redditi.

Proponeva ricorso il contribuente, eccependo l'illegittima acquisizione della documentazione, l'illegittima presunzione di una contabilità parallela, l'irragionevolezza della presunzione di omessa contabilizzazione di ricavi e compensi a collaboratori, soci e dipendenti.

L'Ufficio chiedeva conferma del proprio operato.

La CTP di Milano respingeva il ricorso, ritenendolo assolutamente generico; evidenziava l'inutilità, a sostegno della tesi difensiva, della riserva di produrre documentazione comprovante, con l'acquisto del portatile e la frequentazione di corsi di addestramento da parte dell'impiegata sig.ra Parmigiani, che la documentazione rinvenuta fosse frutto di esercitazioni nella tenuta di contabilità. Riteneva inoltre la documentazione fornita in allegato al pvc della G. di F. di CARPI prova sufficiente, non contestata, per ritenere fondato l'operato dell'ufficio.

Presenta appello il contribuente, con richiesta di discussione in pubblica udienza. Evidenzia, come già espresso in primo grado, che nel corso della verifica nei locali della società NISCO, i verificatori ritrovavano in una borsa posta nella scrivania adiacente a quella in cui operava l'impiegata un libro manoscritto denominato CASSA 2000 ed in un cassetto della scrivania dell'amministratore unico un computer portatile in cui risultavano memorizzati movimenti contabili. Lamenta che dall'esame della suddetta documentazione la G. di F. abbia presunto l'esistenza di una contabilità parallela e ne abbia fatto derivare l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 2.709.759,41 e l'omessa contabilizzazione di costi per euro 982.742,42; nei presunti costi non contabilizzati sono compresi i presunti compensi ad amministratori, collaboratori, agenti rappresentanti e dipendenti e di conseguenza l'accertamento al contribuente di presunta percezione di compensi per euro 66.255,00.

Lamenta l'illegittima acquisizione della documentazione, in mancanza della necessaria autorizzazione del procuratore della Repubblica, come previsto dall'art. 52, comma 3 del DPR 633/72, richiamato dall'art. 33 del DPR 600/73, per procedere all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, mobili e simili, senza l'assenso della parte. Evidenzia che l'illegittimità dell'acquisizione comporta l'inutilizzabilità delle prove reperite.

Evidenzia anche l'illegittimità della presunzione dell'esistenza di contabilità parallela poiché sia la borsa che il computer erano di proprietà dell'impiegata che si addestrava nella tenuta della contabilità seguendo appositi corsi di istruzione.

Segnala l'illegittimità delle presunzioni dell'esistenza di una contabilità parallela e di omessa contabilizzazione di ricavi e costi da parte della società e della presunzione di percezione di compensi da parte del ricorrente, in quanto la documentazione reperita, in mancanza di altri riscontri, non può giustificare il ricorso all'accertamento induttivo.

Evidenzia che, a fronte presunti ricavi non fatturati di euro 2.709.759,41, sono mancati riscontri bancari dei soggetti coinvolti, riscontri con le giacenze di magazzino contabilizzate, aggiunge che la presunzione porta a rilevare la vendita non fatturata di circa 211.000 capi di abbigliamento e che nessun rilievo viene fatto circa la presenza nei locali aziendali di merce acquistata senza fattura. Le presunzioni non risultano quindi supportate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 39 DPR 600/73. L'appellante conclude che l'accertamento nei propri confronti non risulta pertanto supportato da alcun riscontro con l'effettiva disponibilità delle somme né con l'esatta individuazione dei percipienti né a che titolo le somme venissero corrisposte.

Chiede quindi la riforma della sentenza e la discussione in pubblica udienza.

Controdeduce l'Agenzia delle Entrate segnalando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi, in quanto l'appello reitera fatti e doglianze del ricorso introduttivo, omettendo di enunciare motivi specifici di censura della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 53 del D. Lgs. N. 546/92.

Nel merito per quanto riguarda la lamentata illegittima acquisizione della documentazione (libro manoscritto e PC portatile) evidenzia che non risulta che la documentazione sia stata rinvenuta in una borsa ed in un cassetto chiusi e sigillati o che la loro apertura sia avvenuta nonostante il dissenso manifestato dalla parte.

Ritiene inoltre sfornita di qualsiasi riscontro la tesi che non si tratti di una contabilità parallela ma di una contabilità di esercizio dell'impiegata.

Quanto alla determinazione presuntiva dei compensi percepiti l'ufficio evidenzia di aver correttamente proceduto alla ricostruzione dei compensi percepiti ai sensi dell'art. 41 DPR n. 600/73 che stabilisce che gli Uffici procedono all'accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38.

Anche la lamentata mancata specificazione del titolo in base al quale i compensi sarebbero stati corrisposti e la mancata individuazione degli effettivi percettori è priva di rilievo a fronte dell'elenco riepilogativo dei compensi extracontabili corrisposti, redatto dalla G. di F. ed allegato al processo verbale di constatazione.

Chiede pertanto in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello e nel merito di rigettarlo, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza è presente il solo rappresentante dell'ufficio che si riporta agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione innanzi tutto respinge la richiesta dell'Ufficio di dichiarare inammissibile l'appello, evidenziando che trattasi di giudizio di riesame nel quale il contribuente può riproporre quanto ritiene non adeguatamente vagliato dai primi giudici.

Passando quindi ad esaminare l'appello, per quanto riguarda la lamentata illegittima acquisizione della documentazione, si osserva che, mancando il testo integrale del pvc, presente agli atti solo per stralcio, si apprende a pag. 21 solamente che "in sede di inizio verifica nei locali aziendali della società sono stati rinvenuti numerosi documenti extra contabili" e che, da un approfondito esame di tali documenti, è emerso che trattasi di contabilità parallela.

Tutto ciò premesso, considerato che dallo stralcio di verbale non emerge che vi siano state forzature di armadi e borse e posto che il ricorrente reitera tra i motivi di ricorso che ritiene non esaminati dai primi giudici, proprio la mancanza di autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, affermando che trattavasi di luoghi chiusi e sigillati, si

rileva che era preciso onere dell'appellante fornire prova di tale situazione. Tale prova peraltro che avrebbe comportato l'inutilizzabilità della documentazione, non è stata prodotta.

Per quanto riguarda poi l'illegittimità delle presunzioni, si evidenzia che la ricostruzione dei compensi percepiti è avvenuta ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973 che stabilisce che gli uffici procedono all'accertamento, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, e che in tale ipotesi determinano il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venute a loro conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute. La norma consente quindi di determinare il reddito complessivo del contribuente utilizzando qualsiasi elemento probatorio e facendo riferimento al metodo induttivo. Come evidenziato dai primi giudici anche la censura di mancata individuazione degli effettivi percettori è priva di pregio, a fronte dell'elenco riepilogativo dei compensi extracontabili del processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F. (foglio 1 dell'all. 4). L'appello pertanto viene respinto e le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

CONFERMA la sentenza impugnata. CONDANNA l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite liquidate in euro 1.000,00.